

Spett.^{le}

AZIENDA U.S.L. di PESCARA

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Via Renato Paolini n° 47

65124 – PESCARA

Alla c.a. della **Dott.ssa Tiziana Petrella**

Roma, 20 Aprile 2016

Prot. 202/2016

Trasmessa esclusivamente via e-mail a tiziana.petrella@ausl.pe.it

OGGETTO: SERVIZIO MEDICO CON ELICOTTERI PER OPERAZIONI DI EMERGENZA (HEMS), ELIAMBULANZA (HAA), RICERCA E SOCCORSO IN MONTAGNA (HSAR), PER LA REGIONE ABRUZZO - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 6383974DFD

- RICHIESTA CHIARIMENTI -

La sottoscritta Caterina Pallotta, nata a Viterbo il 10/03/1962, in qualità di legale rappresentante della Elitaliana S.p.A., con sede in Roma via Salaria n. 2061, C.F. 00114300825, partita IVA n. 05504791004, in relazione al capitolato di gara relativo alla procedura in oggetto, espone a codesta Stazione Appaltante quanto appresso:

QUESITO

Rif. ART. 5 – Titolo I – Parte Generale Amministrativa del Capitolato Speciale del Servizio di Elisoccorso – (Importo dell’Appalto):

premessso

che in data 29.02.2016 in G.U.R.I. n. 24 è stato pubblicato il Bando di Gara avente ad oggetto il “Servizio Medico con Elicotteri per operazioni di

- Emergenza (HEMS)
- Eliambulanza (HAA)
- Ricerca e soccorso in ambiente ostile e montagna (HSAR)

Per la Regione Abruzzo;

che al Titolo I art. 5 “Importo dell’Appalto” codesta Stazione Appaltante stima in euro 31.275.000,00 al netto di IVA l’ammontare complessivo dell’Appalto;

che successivamente in data 22.03.2016 la scrivente riceveva dall’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – ARES 118 l’Atto di Interpello n. 24090 del Registro Ufficiale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Roma – Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette – Ufficio IVA con il quale l’Amministrazione Finanziaria dello Stato ha statuito che il Servizio di Elisoccorso Sanitario nella sua interezza rientra nel regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 c. 15 dpr 633/72.

Ciò premesso, l’importo dell’appalto, elaborato in sede istruttoria dall’Ufficio in epoca certamente precedente alla novellata interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, che è intervenuta rettificando a



contrariis la precedente Risoluzione Ministeriale n. 114 del 14/07/2000 avente per oggetto: "IVA - Trattamento riservato al Servizio di Elisoccorso" (All. 1), non può aver tenuto conto della sopravvenuta esenzione riguardo l'Imposta su Valore Aggiunto, circostanza che comporta, per il noto meccanismo del "*pro rata*", un incremento dei costi di esercizio determinato dalla conseguente indeducibilità ai fini IVA della stessa imposta che rimane così a gravare su tutti gli acquisti sostenuti da qualsivoglia Impresa aeronautica nazionale.


Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di conoscere se codesta Stazione Appaltante intenda conformarsi all'Atto di Interpello e, in caso di positivo accoglimento del presente quesito, voglia comunicare anche surrettiziamente in questa sede di "Richiesta chiarimenti" il "Diverso e maggiore ammontare complessivo dell'Appalto" così rideterminato alla luce degli incrementi di costo per come precedentemente descritti.

Per piena cognizione di codesta Stazione Appaltante offriamo in allegato sia copia dell'Atto di Interpello n. 24090 (All. 2) per come conosciuto dalla scrivente in data 22.03.2016 e, per completezza di riferimento, copia dell'Istanza di Interpello formulata in data 19/10/2015 da ARES 118 (All. 3).

Rilevato infine l'interesse diffuso della problematica dianzi esposta comunichiamo il nostro "nulla contro" all'integrale pubblicazione dell'atto di interpello allegato.

Elitaliana S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Caterina Pallotta


Allegati:

- *All. 1: Risoluzione Ministeriale n. 114 del 14/07/2000*
- *All. 2: Atto di Interpello n. 24090*
- *All. 3: Istanza di Interpello del 19/10/2015*

Risoluzione del 14/07/2000 n. 114 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale

IVA - Trattamento riservato al servizio di elisoccorso - Quesito posto dalla Regione Abruzzo - III Dipartimento uffici di Pescara.

Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario, ai fini Iva, applicabile al servizio di elisoccorso in base ai diversi interventi per i quali e' previsto l'utilizzo dell'elicottero.

Testo:

Regione Abruzzo - III Dipartimento
uffici di Pescara
Alla U.L.S.S. n. 1
Alla Direzione Regionale delle Entrate
per la Lombardia
e per conoscenza Alla Direzione Regionale delle Entrate
per l'Abruzzo
Alla Direzione Regionale delle Entrate
per il Veneto

La Regione Abruzzo, con istanza inviata alla Scrivente, ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile al servizio di elisoccorso. Altri quesiti concernenti fattispecie identiche sono pervenuti dalla ULSS n. 1 di Belluno e dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia.

Piu' specificamente la Regione Abruzzo ha fatto presente che il servizio di elisoccorso e' stato affidato, a seguito di regolare gara di appalto, alla societa' Elitaliana S.p.A. di Roma, la quale lo svolge attraverso le basi operative de L'Aquila e di Pescara.

In particolare, come si evince dal contratto stipulato tra i predetti soggetti, l'oggetto dell'appalto e' rappresentato dalla prestazione di servizio di elisoccorso, nonche' dal servizio di pilotaggio e di assistenza tecnica in volo e a terra.

In base all'articolo 2 del Capitolato Speciale gli interventi per i quali e' previsto l'utilizzo dell'elicottero sono:

- a) il soccorso medico extra ospedaliero a seguito di incidenti del traffico, di infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo libero o comunque a seguito di qualunque evento o patologia che comporti rischio per la sopravvivenza del singolo e per la collettivita';
- b) trasporto primario, ovvero trasferimento del paziente dal luogo dell'evento al presidio ospedaliero piu' idoneo;
- c) trasporto secondario, ovvero trasferimento di pazienti critici da ospedale a ospedale;
- d) trasporto di neonati a rischio;
- e) soccorso e trasporto in occasione di emergenze di massa;
- f) trasporto per forniture urgenti di sangue, plasma, e loro derivati, antidoti e farmaci rari; g) trasporti urgenti per i trapianti di organi;
- h) esercitazioni ed attivita' di addestramento del personale, quando richiesto;
- i) soccorso rapido in montagna sull'intero arco appenninico della regione Abruzzo, in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Con il successivo articolo 15 del medesimo capitolato speciale si e' stabilito che il costo del predetto servizio e' definito da due componenti: 1) da una quota fissa mensile riferita alla disponibilita' presso la base operativa di un elicottero in assetto di volo con il personale, le caratteristiche e le dotazioni strumentali, con esclusione di eventuali fermi di manutenzione e riparazione, per i quali e' invece prevista una detrazione percentuale sul medesimo canone; 2) da una quota variabile sulla base del costo delle ore di volo effettive.

La Regione Abruzzo, premesso che dalla data di attivazione del servizio (18 marzo 1998) ha regolarmente corrisposto l'IVA sui predetti compensi fissi, ha chiesto di conoscere il corretto trattamento IVA da riservare ai predetti compensi fissi, nonche' a quelli variabili relativi all'effettiva utilizzazione del veicolo.

Alla luce di quanto precede la Scrivente e' del parere che, con riferimento alla predetta quota fissa, si sia in presenza di un compenso corrisposto a fronte di un'obbligazione avente ad oggetto la messa a disposizione del velivolo da parte della societa' Elitaliana S.p.A. la quale, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concretizza una prestazione di servizi da

assoggettare all'IVA con aliquota del 20 per cento.

Per quanto concerne, invece, il trattamento fiscale applicabile, agli effetti dell'IVA, al corrispettivo relativo alle ore di volo effettivamente svolte si ritiene necessario operare una distinzione sulla base della tipologia di intervento per il quale viene utilizzato il velivolo. Cio' in quanto l'esenzione dall'IVA, coerentemente con quanto stabilito dalla VI direttiva C.E.E. n. 77/388, si rende applicabile, ai sensi dell'articolo 10, n. 15), del citato D.P.R. n. 633 del 1972, esclusivamente per gli interventi relativi alle prestazioni di trasporto di malati o feriti rese da imprese autorizzate.

Al riguardo si ritiene utile precisare che la menzionata autorizzazione deve, in via generale, essere oggetto di esplicito provvedimento da parte dell'ente pubblico competente ad appurare l'effettiva idoneita' dell'impresa appaltatrice allo svolgimento del servizio di trasporto di persone malate o ferite.

Qualora, poi, il soggetto che affida il servizio sia un ente locale, un'azienda sanitaria locale ovvero un'azienda ospedaliera, la predetta autorizzazione deve intendersi implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione del relativo contratto, dato che l'affidamento presuppone logicamente il riconoscimento dell'idoneita' del soggetto prescelto allo svolgimento del servizio di trasporto di malati e feriti.

Cio' premesso, si ritiene che nella fattispecie sottoposta alla scrivente, il trattamento di esenzione compete solo per gli interventi sopra menzionati ai punti a), b), c) e d). Devono essere, invece, assoggettate ad IVA, con aliquota stabilita nella misura ordinaria del 20 per cento, gli interventi concernenti il trasporto di sangue, plasma, e loro derivati, antidoti e farmaci vari, nonche' il trasporto di organi (punti f) e g)); per gli interventi concernenti il soccorso ed il trasporto in occasione di emergenze di massa ed il soccorso rapido in montagna (punti e) ed i)) la Scrivente e' del parere che essi esulino, di per se, dalla citata disposizione esentativa. Il trattamento di esenzione, tuttavia, si rende applicabile qualora, nel quadro delle predette attivita' di soccorso per emergenza di massa ed in montagna, siano trasportati dei feriti.

Infine, in relazione alle prestazioni aventi ad oggetto esercitazioni ed attivita' di addestramento del personale si ritiene utile precisare che le medesime vanno assoggettate ad IVA, in quanto, pur perseguendo finalita' didattiche, non possono fruire dell'esenzione dall'IVA stabilita dal numero 20) del citato articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, per le attivita' didattiche. Cio' in quanto le prestazioni in argomento sono rese da un soggetto non istituzionalmente preposto allo svolgimento delle anzidette attivita' e, quindi, non ricomprensibile nella categoria degli "istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni".



Direzione Centrale Normativa
Settore Imposte indirette
Ufficio IVA

Roma,

ARES 118
Via Portuense, 240
PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA
N.: 0003056/2016
Del: 15/02/2016 10:49:51

AZIENDA REGIONALE
EMERGENZA SANITARIA ARES
118
VIA PORTUENSE 240
00149 ROMA (RM)

Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 54
Roma

Prot.

OGGETTO: *Interpello 954-1032/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA ARES 118
Codice Fiscale 08173691000 Partita IVA 08173691000
Istanza presentata il 19/10/2015*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 comma 1 del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118 è un ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Detto ente espleta le attività di gestione e coordinamento della fase di allarme e di risposta extra ospedaliera alle emergenze sanitarie.

Nell'esercizio delle proprie competenze, l'Azienda cura la gestione ed il coordinamento dell'attività di elisoccorso e del personale sanitario operante sui mezzi

addetti all'elisoccorso.

L'ARES 118, in ottemperanza alle vigenti normative nazionali e regionali, è pertanto l'Azienda a cui, a livello regionale, è delegata la gestione del soccorso sanitario in fase extra ospedaliera, che costituisce Livello Essenziale di Assistenza sanitaria ai sensi del DPR 27 marzo 1992.

A seguito di indizione ed espletamento di gara a procedura aperta, esperita ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con deliberazione aziendale 4 giugno 2009, n. 170, l'ARES 118 ha affidato, per nove anni (dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2018), il Servizio Medico di Emergenza con Elicottero sul territorio della Regione Lazio, al RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) costituito, ai sensi dell'art. 37 del richiamato decreto legislativo, da ELITALIANA S.p.A. (capogruppo mandataria), ELIOLOMBARDA S.r.l. e INAER HELICOPTER ITALIA S.p.A..

Tra il suddetto RTI e ARES 118 vige un contratto, sottoscritto dalla società mandataria e l'Azienda in data 23 luglio 2009, avente ad oggetto "l'affidamento del Servizio medico di emergenza con elicottero occorrente all'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria 118, dedicato ed esclusivo, unico ed omogeneo, sull'intero territorio della Regione Lazio", vale a dire il servizio di soccorso e di trasporto malati a mezzo velivoli con personale sanitario qualificato a bordo, e con velivoli esclusivamente adibiti a questo specifico servizio, e attrezzati con strumentazioni e tecnologie atte al sostegno dei parametri vitali del paziente, così come avviene per le ambulanze che operano su gomma.

L'obbligazione contrattuale in capo al RTI, e, più precisamente, alla ELITALIANA S.p.A., capogruppo mandataria, nonché società erogatrice del servizio in parola, è, quindi, quella di assicurare in ogni momento il servizio di soccorso e trasporto malati, tenendo ad esclusiva disposizione di ARES 118 i mezzi necessari con le attrezzature ed il personale sempre pronti per svolgere l'obbligazione contrattuale assunta, e ciò anche nella fase di stazionamento a terra, in attesa di essere chiamati a svolgere il soccorso dalla Centrale Operativa di ARES 118.

Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere il corretto trattamento IVA da riservare alle prestazioni di seguito elencate, considerando che la Società Elitaliana applica attualmente l'aliquota IVA del 22% su tutte le fasi di attività, con la sola esclusione dei minuti di volo effettuati con paziente a bordo:

- a) trasporto di malati e/o feriti;
- b) stazionamento a terra in attesa della chiamata di emergenza e conseguente operatività di volo verso il punto di soccorso;
- c) intervento senza recupero di persone ferite o malate;
- d) trasporto a seguito di intervento di soccorso di persone non ferite o malate;
- e) trasporto di organi, sangue, plasma, antidoti e farmaci;
- f) esercitazione ed attività di addestramento del personale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che le prestazioni di trasporto malati e/o feriti svolte da imprese autorizzate dia luogo ad un'operazione esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, punto 15), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, godrebbe di tale esenzione il soccorso extra ospedaliero a seguito di incidenti del traffico, di infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo libero e, comunque, di tutto ciò che metta a rischio la sopravvivenza del singolo e della collettività.

Rientrano in detta fattispecie anche il trasporto da ospedale ad ospedale di pazienti critici ed il trasporto di neonati a rischio.

Per quanto concerne lo stazionamento a terra in attesa della chiamata di emergenza e conseguente operatività di volo verso il punto di soccorso, l'Azienda è dell'avviso che tale prestazione debba essere considerata accessoria alla prestazione principale (ovvero, quella di soccorso), rinvenendo nella prima un evidente nesso di causalità con l'obbligazione principale.

In altre parole, a detta della ARES 118, lo stazionamento a terra deve considerarsi

esente da IVA in quanto prestazione accessoria, ai sensi dell'articolo 12 del DPR n. 633 del 1972, ad un'attività esente. Per la prestazione accessoria, pertanto, si applica trattamento fiscale riservato a quella principale.

Il contribuente richiama quanto espresso dall'Amministrazione finanziaria circa i "nessi di causalità" che legano, ai fini IVA, l'operazione principale a quella accessoria (ris. 15 luglio 2002, n. 230/E, ris. 4 luglio 2002, n. 206/E, ris. min. 11 febbraio 1998, n. 6), richiamando anche la sentenza 11 gennaio 2011, causa C-76/99 della Corte di Giustizia della Comunità Europea. In tale ultima sentenza è stato affermato che la prestazione accessoria è subordinata ed attratta dalla principale quando "essa non costituisce per il cliente un fine a se stante, bensì il mezzo per fruire delle migliori condizioni del servizio principale".

Pertanto, nel caso di specie, sarebbe evidente, secondo l'istante, che lo stazionamento a terra sia da considerarsi un'operazione accessoria al trasporto dei malati e dei feriti, in quanto integrerebbe, completerebbe e renderebbe possibile il soccorso; tale operazione, infatti, venendo svolta dal medesimo soggetto a sua cura e spese, e presentandosi al committente come un "unicum", non potrebbe essere disomogenea nell'applicazione del regime IVA.

L'Azienda richiama, infine, la Risoluzione 16 giugno 2006, n. 83/E, laddove si afferma che lo stazionamento, essendo essenziale e logisticamente preordinato al trasporto di malati e feriti, può beneficiare dell'esenzione IVA.

Riguardo all'intervento senza recupero di persone ferite o malate, fattispecie, questa, che si verifica quando l'intervento richiesto per il recupero di un malato e/o ferito non avviene perché la persona da soccorrere a vario titolo non ha più necessità del trasporto a mezzo del velivolo (ad esempio, paziente deceduto) o per impossibilità a raggiungere il luogo del soccorso (ad esempio, condizioni metereologiche avverse), l'istante ritiene che tale prestazione ricada in quelle tipiche del soccorso sanitario esente da IVA, ai sensi del citato art. 10, punto 15), del DPR n. 633 del 1972.

Anche in questa circostanza, a suo avviso, si sostanzierebbe un intervento

esclusivamente di tipo sanitario che, benché non comporti il trasporto del ferito, è da considerarsi finalizzato al soccorso con personale e mezzi esclusivamente abilitati a detto scopo.

Quanto al trasporto a seguito di intervento di soccorso di persone non ferite o malate, l'istante ritiene che detta prestazione esuli di per sé dalla disposizione di esenzione in commento, non configurandosi come prestazione sanitaria, come, ad esempio, in occasione di emergenze di massa ed il soccorso in montagna senza feriti.

Tuttavia, la parte precisa che un proprio intervento in dette fattispecie avviene solo quando è prevalente il principio del rischio della sopravvivenza del singolo e della collettività che, in alcune circostanze, può rivelarsi anche nel soccorso ai non feriti in presenza di calamità naturali.

In questo caso, l'istante ritiene detta prestazione assimilabile a quella sanitaria e, di conseguenza, esente ai fini IVA ex art. 10, punto 15), del DPR n. 633 del 1972.

Relativamente al trasporto di organi, sangue, plasma, antidoti e farmaci, qualora il connesso trasporto avvenga senza il recupero di feriti e/o malati a bordo, l'Azienda è dell'avviso che si configuri una prestazione di servizi assoggettata ad IVA con aliquota ordinaria.

Infine, stesso trattamento fiscale sarà riservato alle esercitazioni ed attività di addestramento del personale, risultando dette prestazioni estranee a quella principale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 10, punto 15) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'esenzione dall'IVA per le *"prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuati da imprese autorizzate o da ONLUS"*.

La suddetta previsione agevolativa stabilisce il regime di esenzione dall'IVA per il trasporto di malati o feriti effettuato, con autoambulanza o altri mezzi attrezzati ad ambulanza, da ONLUS o da imprese autorizzate.

La risoluzione n. 114/E del 14 luglio 2000 ha precisato che il soggetto che effettua il trasporto di malati o feriti deve essere un'impresa autorizzata o una ONLUS. Con il medesimo documento di prassi l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che *"l'autorizzazione deve essere oggetto di esplicito provvedimento da parte dell'ente pubblico competente ad appurare l'effettiva idoneità dell'impresa appaltatrice allo svolgimento del servizio di trasporto di persone malate o ferite, e che, qualora il soggetto che affida il servizio è un ente locale, un'azienda sanitaria locale, ovvero un'azienda ospedaliera, la predetta autorizzazione deve intendersi implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione del relativo contratto, dato che l'affidamento presuppone logicamente il riconoscimento dell'idoneità del soggetto prescelto allo svolgimento del servizio di trasporto di malati e feriti."*

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della norma in esame, con il medesimo documento di prassi sono state individuate le tipologie di intervento che possono beneficiare del relativo trattamento di esenzione dall'IVA.

Riferendosi, in particolare, alle prestazioni effettuate tramite il servizio di elisoccorso, la risoluzione citata ha precisato che possono beneficiare del trattamento di esenzione di cui all'articolo 10, punto 15) del DPR n. 633 del 1972, il soccorso medico extra ospedaliero a seguito di incidenti del traffico, di infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo libero o comunque a seguito di qualunque evento o patologia che comporti rischio per la sopravvivenza del singolo e della collettività, il trasporto primario, ovvero il trasferimento del paziente dal luogo dell'evento al presidio ospedaliero più idoneo, il trasporto secondario, ovvero il trasferimento di pazienti critici da ospedale a ospedale, e il trasporto di neonati a rischio.

Di contro, la risoluzione esclude espressamente dall'ambito applicativo dell'esenzione gli interventi concernenti il trasporto di sangue, plasma e loro derivati, antidoti e farmaci vari e il trasporto di organi.

Per quanto concerne gli interventi relativi al soccorso ed al trasporto in occasione di emergenza di massa, è stato chiarito che dette prestazioni esulano di per sé dalla

disposizione esentativa in commento, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui durante le predette attività di soccorso vengano trasportati dei feriti.

Infine, in relazione alle prestazioni aventi ad oggetto esercitazioni ed attività di addestramento del personale, è stato precisato che le medesime sono da assoggettare ad IVA, in quanto, *"pur perseguendo finalità didattiche, le stesse non possono fruire dell'esenzione dall'imposta stabilita dal numero 20) del citato articolo 10 del DPR n. 633 del 1972, per le attività didattiche."*

Ciò, in quanto le prestazioni in argomento sono rese da un soggetto non istituzionalmente preposto allo svolgimento delle anzidette attività e, quindi, non ricomprensibile nella categoria degli *"istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni"*.

Per quanto sopra specificato, dunque, si ritiene che, nella fattispecie in trattazione, sussista il presupposto soggettivo per esentare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 15) del DPR n. 633 del 1972, le operazioni di trasporto di emergenza di malati e/o feriti effettuato.

Ciò in quanto il RTI, e più precisamente la Elitaliana spa, società erogatrice del servizio di elisoccorso, rende le prestazioni a seguito della sottoscrizione del contratto con un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (ARES 118): in tale caso, come chiarito dalla circolare, l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di trasporto di persone malate o ferite deve intendersi implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione del relativo contratto.

In relazione allo stazionamento a terra in attesa della chiamata di emergenza e conseguente operatività di volo verso il punto di soccorso, si richiama quanto chiarito con la risoluzione 16 giugno 2006, n. 83/E.

In coerenza con i chiarimenti forniti da tale documento di prassi, la prestazione in parola è esente dall'IVA solo qualora successivamente la società Elitaliana spa effettui il trasporto di malati o feriti. Al contrario, qualora lo stazionamento a terra preceda un'attività non finalizzata al trasporto di malati o feriti, lo stesso costituirà

un'operazione imponibile con aliquota ordinaria.

Con riferimento all'intervento senza recupero di persone ferite o malate, per quanto detto precedentemente, questa Amministrazione ritiene che dette prestazioni esulano dalla disposizione esentativa in commento.

In coerenza con i chiarimenti forniti con la più volte richiamata risoluzione n. 114/E del 2000, poi, si concorda con la società istante circa l'applicazione ad IVA con aliquota ordinaria alle prestazioni di trasporto di organi, sangue, plasma, antidoti e farmaci, nonché alle esercitazioni ed all'attività di addestramento del personale.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Lazio, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

(firmato digitalmente)

Da "agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it" <agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it>
A "direzione.generale@pec.ares118.it" <direzione.generale@pec.ares118.it>
Data lunedì 15 febbraio 2016 - 10:32

**INTERPELLO N. 954-1032-2015 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA
ARES118 [ENTRATE|AGEDCO01|REGISTRO UFFICIALE|24090|15-02-2016]
[68120245|65208796]**

Invio di documento protocollato

Oggetto: INTERPELLO N. 954-1032-2015 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA ARES118

Allegati: 2

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

Questo messaggio contiene file firmati digitalmente (formato .p7m). Per avere indicazioni sui possibili software per la visualizzazione e la verifica dei documenti firmati digitalmente consultare il sito dell'Agenzia per l'Italia digitale (www.digitpa.gov.it).

Allegato(i)

doc_000068120245.pdf.p7m (67 Kb)

Segnatura.xml (2 Kb)

Istruzioni lettura file firmato digitalmente.pdf (21 Kb)

**ARES
118****Azienda Regionale Emergenza Sanitaria****Direzione Generale****Via Portuense, 240 - 00149 Roma****Tel. 06 53082302/07 - Fax 06 55301724****E-mail: dirgen@ares118.it - PEC: direzione.generale@pec.ares118.it****REGIONE
LAZIO****AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO****Via Giovanni Capranesi, n. 54
00155 - Roma****ARES 118
Via Portuense, 240
ESTERNO USCITA
N.: 0011920/2015
Del: 19/10/2015 13:46:38****OGGETTO: *Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212***

La sottoscritta Maria Paola Corradi, nata a Reggio nell'Emilia il 5 febbraio 1960, in qualità di Direttore Generale (all. nn. 1 e 2), Legale Rappresentante pro tempore dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES118 Lazio - P.IVA 08173691000 -, domiciliata per la carica presso la sede legale di Roma, Via Portuense 240, cap 00149

ESPONE QUANTO SEGUE

L'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria-ARES 118, istituita con Legge Regionale Lazio 3 agosto 2004, n. 9 (all. n. 3), quale ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, espleta le attività di gestione e coordinamento della fase di allarme e di risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie, ivi compresi i trasporti secondari legati al primo intervento. Nell'esercizio delle proprie competenze l'Azienda cura la gestione ed il coordinamento dell'attività di elisoccorso e del personale sanitario operante sui mezzi addetti all'elisoccorso.

L'ARES 118, in ottemperanza alle vigenti normative nazionali e regionali, è pertanto l'Azienda a cui a livello regionale è delegata la gestione del soccorso sanitario in fase extraospedaliera che costituisce Livello Essenziale di Assistenza sanitaria ex DPR 27 marzo 1992. In qualità di attività sanitaria la prestazione di cui si tratta è esente IVA.

Inoltre, a maggior sostegno di quanto rappresentato, recita il DPR 26/10/1972, n. 633, che all'art. 10, punto 15) riconosce il regime di esenzione dell'IVA alle seguenti prestazioni sanitarie:

- il soccorso medico extra ospedaliero a seguito di incidenti del traffico, di infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo libero o comunque a seguito di qualunque evento o patologia che comporti il rischio per la sopravvivenza del singolo e della collettività;
- il trasporto primario ovvero trasferimento del paziente dal luogo dell'evento al presidio ospedaliero più idoneo;



- il trasporto secondario ovvero trasferimento di pazienti critici da ospedale ad ospedale;
- il trasporto di neonati a rischio.

Le diverse fasi in cui si svolge il soccorso sanitario, comprese quelle propedeutiche indispensabili e logisticamente preordinate al trasporto dei malati e feriti, costituiscono un unicum indivisibile della prestazione sanitaria indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per l'esecuzione della prestazione tra cui, inequivocabilmente, rientra il servizio medico di emergenza con elicottero.

A seguito di indizione ed espletamento di gara a procedura aperta, esperita ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, con deliberazione aziendale 4 giugno 2009, n. 170 (all. n. 4), l'ARES ha affidato, per anni nove, il Servizio Medico di Emergenza con Elicottero dedicato ed esclusivo, unico ed omogeneo sul territorio della Regione Lazio, al RTI costituito, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., da ELITALIA S.p.A. (capogruppo mandataria), ELILOMBARDA S.r.l. e INAER HELICOPTER ITALIA S.p.A..

Tra il suddetto RTI e ARES 118 vige un contratto (all. n. 5), sottoscritto dalla società mandataria e l'Azienda in data 23 luglio 2009, repertoriato al n. 2/2009 del Registro Repertorio Atti, che ha per oggetto *"l'affidamento del Servizio medico di emergenza con elicottero occorrente all'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria 118, dedicato ed esclusivo, unico ed omogeneo, sull'intero territorio della Regione Lazio."*, vale a dire il servizio di soccorso e di trasporto malati a mezzo velivoli con personale sanitario qualificato a bordo e con velivoli esclusivamente adibiti a questo specifico servizio e attrezzati con strumentazioni e tecnologie atte al sostegno dei parametri vitali del paziente, così come avviene per le ambulanze che operano su gomma.

L'obbligazione contrattuale in capo al RTI affidatario, e più precisamente alla ELITALIANA S.p.A., capogruppo mandataria nonché società erogatrice del servizio di che trattasi, è, quindi, quella di assicurare in ogni momento il servizio di soccorso e trasporto malati (all. n. 6), tenendo ad esclusiva disposizione di ARES 118 i mezzi necessari con le attrezzature ed il personale sempre pronti per svolgere l'obbligazione contrattuale assunta, e ciò anche nella fase di stazionamento a terra, in attesa di essere chiamati a svolgere il soccorso dalla Centrale Operativa di Ares 118. La chiamata per le operazioni di soccorso prevede risposta operativa immediata e il decollo del mezzo con equipaggio di condotta e sanitario dalla base di stazionamento deve avvenire entro 5 minuti (cfr. all. n. 5 - art. 5 "Organizzazione del Servizio" del Disciplinare Tecnico del Capitolato Speciale - sezione "Tempi di decollo").

Oltre a ciò il Capitolato prevede la possibilità del trasporto di organi e tessuti, su richiesta di ARES con



mezzi diversi da quelli utilizzati nelle operazioni di soccorso. Tale servizio allo stato non è mai stato attivato

Il servizio, pertanto, si sostanzia di più elementi che hanno diverso rilievo ai fini dell'applicazione del regime IVA, e più in particolare ai fini dell'applicabilità dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, punto 15) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Di parere diverso la Società Elitaliana che applica l'aliquota IVA attualmente prevista al 22% per tutte le fasi di attività con la sola esclusione dei minuti di volo effettuati con paziente a bordo

La sottoscritta, in nome e per conto dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria che rappresenta, ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente,

con riferimento ai diversi elementi di cui si compone il servizio affidato:

➤ **Trasporto di malati e/o feriti**

È assolutamente pacifico, come facilmente evincibile dal disposto dell'art. 10, punto 15 D.P.R. 633/72, che le prestazioni di trasporto di malati e/o feriti svolta da imprese autorizzate dà luogo ad un'operazione esente ai fini dell'applicazione dell'IVA. Più in particolare è esente ai fini IVA il soccorso extra ospedaliero a seguito di incidenti del traffico, di infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo libero e comunque di tutto ciò che metta a rischio la sopravvivenza del singolo e della collettività. Rientrano in detta fattispecie anche il trasporto da ospedale ad ospedale di pazienti critici ed il trasporto di neonati a rischio.

Quindi il trasporto di malati e/o feriti nella sua più ampia accezione configura un'operazione esente ai fini IVA ex art. 10 punto 15 D.P.R. 633/72.

➤ **Stazionamento a terra in attesa della chiamata di emergenza e conseguente operatività di volo verso il punto di soccorso**

Preliminarmente occorre rilevare che la prestazione principale svolta dalla Società affidataria è quella del soccorso, mentre accessoria alla stessa è lo stazionamento a terra così come il volo di avvicinamento al luogo del soccorso che assumono una posizione secondaria e subordinata con un evidente nesso di causalità con l'obbligazione principale.

In applicazione del disposto dell'art.12 D.P.R. 633/72 occorre evidenziare che le prestazioni accessorie all'operazione principale seguono la medesima disciplina IVA prevista per la principale perché attratte dalla stessa, purché coesistano le seguenti correlazioni:

a) L'operazione accessoria deve integrare, completare e rendere possibile l'operazione principale,

- principio di utilità;
- b) La prestazione accessoria deve essere svolta dai medesimi soggetti della prestazione principale, principio di identità;
- c) La prestazione accessoria deve essere eseguita a sue spese e cure dal medesimo soggetto che svolge la prestazione principale.

Quindi, deve essere riscontrato un nesso funzionale ovvero che la prestazione accessoria sia svolta in quanto indispensabile allo svolgimento della principale.

In questa circostanza e verificandosi i presupposti su esposti, l'operazione accessoria non ha una sua autonoma applicazione dell'IVA, ma segue il medesimo trattamento della principale e pertanto se la principale è un'operazione esente altrettanto lo deve essere l'accessoria.

In tal senso ed in carenza di quanto sinteticamente determinato dal citato art. 12 D.P.R. 633/72, l'Amministrazione Finanziaria più volte si è espressa sui nessi di causalità che legano ai fini IVA l'operazione principale a quella accessoria, che deve integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale (risoluzione Ministeriale n.230/E del 15 luglio 2002; risoluzione Ministeriale n. 206/E del 4 luglio 2002; risoluzione Ministeriale n. 6/E dell'11 febbraio 1998).

Ad ulteriormente affermare il principio dell'attrazione IVA delle operazioni accessorie alla principale, si è più volte espressa la Corte di Giustizia della Comunità Europea, in particolare con la sentenza dell'11 gennaio 2011 causa c-76/99 con la quale si afferma che la prestazione accessoria è subordinata ed attratta dalla principale quando "essa non costituisce per il cliente un fine a se stante, bensì il mezzo per fruire delle migliori condizioni del servizio principale". In tal senso è evidente che la convergenza di tutte le operazioni principali ed accessorie verso la realizzazione di un unico obiettivo, determina quell'effetto attrattivo IVA all'operazione principale.

Nel caso in specie è evidente che lo stazionamento a terra sia operazione accessoria al trasporto malati e feriti, che integra, completa e rende possibile il soccorso, che è svolta dal medesimo soggetto a sua cura e spese, che l'operazione si presenta al committente come un unicum e che quindi non vi possa essere disomogeneità nell'applicazione del regime IVA.

Regime che deve seguire anche nelle prestazioni accessorie e secondarie l'obbligazione principale e che pertanto è essere esente ai fini dell'applicazione dell'IVA.

A maggior supporto di quanto sopra rilevato, è intervenuta la Risoluzione Ministeriale n. 83 del 16 giugno 2006, su istanza di interpello presentata proprio su questa specifica materia dalla Croce Rossa Italiana, laddove afferma che lo stazionamento è essenziale e logisticamente preordinato al trasporto di malati e feriti e che quindi lo stesso possa beneficiare dell'esenzione IVA.



Sulla base di tutto quanto sopra premesso si ritiene che lo stazionamento a terra in attesa della chiamata di emergenza e l'operatività di volo verso il target configuri un'operazione esente ai fini IVA ex art. 10 punto 15 D.P.R. 633/72.

➤ **Intervento senza recupero di persone ferite o malate**

È la fattispecie che si determina quando l'intervento richiesto per il recupero di un malato e/o ferito non avviene perché la persona da soccorrere a vario titolo non ha più necessità del trasporto a mezzo velivolo (ad esempio paziente deceduto) o per impossibilità a raggiungere il luogo del soccorso (condizioni meteorologiche avverse).

Anche in questa circostanza si sostanzia un intervento esclusivamente di tipo sanitario, che benché non comporti il trasporto del ferito è finalizzato al soccorso con personale e mezzi esclusivamente abilitati a detto scopo.

Non può, quindi, determinarsi una prestazione di servizi non sanitari tali da richiede l'assoggettamento del regime IVA ad aliquota ordinaria, ma, viceversa, si ritiene che detta prestazione ricada in quelle tipiche di soccorso sanitario esente ai fini IVA ex art. 10 punto 15 D.P.R. 633/72.

➤ **Trasporto a seguito di intervento di soccorso di persone non ferite o malate**

In merito all'applicazione del regime IVA su dette prestazioni e coerentemente con quanto disposto dalla VI direttiva C.E.E. n. 77/388, il trasporto di persone non ferite e/o malate non configura una prestazione sanitaria.

Ad esempio il soccorso in caso di emergenze di massa, quali terremoti, alluvioni e cataclismi, nonché il soccorso in montagna senza feriti non è di per sé riconducibile allo svolgimento di servizi di trasporto malati e feriti, se le condizioni della persona soccorsa sono tali.

In tale circostanza si configura una prestazione di servizi assoggettata ai fini IVA ad aliquota ordinaria del 22%.

In merito, però, corre l'obbligo di precisare ai fini della determinazione del regime IVA, che un intervento di ARES 118 in simili fattispecie avviene solo quando è prevalente il principio del rischio della sopravvivenza del singolo e della collettività che in alcune circostanze può rilevarsi anche nel soccorso ai non feriti in presenza di calamità naturali. In questo caso si ritiene assoggettabile detta prestazione a quella sanitaria e conseguentemente si configura un'operazione esente ai fini IVA ex art. 10 punto 15 D.P.R. 633/72.

➤ **Trasporto di organi, sangue, plasma, antidoti e farmaci**

Anche su questo punto la normativa è sufficientemente chiara.



Se il trasporto di detti materiali avviene senza recupero di feriti e/o malati a bordo, si configura una prestazione di servizi assoggettata ai fini IVA ad aliquota ordinaria del 22%.

Qualora invece vi sia recupero pure del ferito e/o malato, la prestazione principale rimane il soccorso alla persona e pertanto ai fini IVA detta prestazione è esente ex art. 10 punto 15 D.P.R. 633/72.

➤ **Esercitazioni ed attività di addestramento del personale**

Dette prestazioni a carico della committenza esulano dalla principale e quindi sono assoggettate ai fini IVA ad aliquota ordinaria del 22%.

e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:

le prestazioni rese dalla Società affidataria, nelle varie forme come sopra distinte e separatamente analizzate, devono essere distinte in: a) prestazioni rientranti nel regime di esenzione IVA da quelle ordinariamente imponibile, dove alla base della scelta del regime vi è la prestazione principale che è di natura sanitaria e, quindi, esente; b) prestazioni accessorie subordinate con un evidente nesso di causalità con l'obbligazione principale, anch'esse, quindi, esenti IVA; c) altre prestazioni residuali, dove invece si applica l'aliquota ordinaria.

E CHIEDE

ai sensi dell'art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212, che codesta spettabile Amministrazione voglia indicare, nei tempi e nei modi prescritti, il proprio parere riguardo la soluzione interpretativa ritenuta corretta rispetto al caso concreto sopra prospettato.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Paola Corradi

Allegati:

- ***all. n. 1: Decreto Regione Lazio di nomina***
- ***all. n. 2: Copia documento di identità e codice fiscale***
- ***all. n. 3: Legge regionale 3 agosto 2004, n. 9;***
- ***all. n. 4: Deliberazione aziendale 4 giugno 2009, n. 170;***
- ***all. n. 5: Contratto ARES 118/RTI n. 2/2009 (comprensivo di n. 3 allegati "A"- "B"- "C", parti integranti e sostanziali del medesimo);***
- ***all. n. 6: Sintesi contratto ARES 118/RTI n. 2/2009;***
- ***all. n. 7: Fatture nn. 137/2009 e 140/2009; nn. 12/2010 e 13/2010; nn. 50/2011 e 78/2011; nn. 64/2012 e 75/2012; nn. 15/2013 e 41/2013; nn. 15/2014 e 38/2014***